

30. (33) — 1764, — c. 89 t.^o — Capitoli del trattato sui sali di Tripoli, convenuti e ratificati colla repubblica di Venezia. — Cap. 1. Il dei e la reggenza di Tripoli si obbligano di dare alla repubblica 2500 moggia di sale all'anno sopra misura bollata da essa. — Cap. 2. Resta fissato, per le dette 2500 moggia, il prezzo in zecchini veneti 2500, da pagarsi 1000 al giungere del primo carico a Venezia, e gli altri 1500 entro l'anno, anche se non fossero levate tutte le 2500 moggia, con facoltà ai veneti di levarle anche dopo spirato l'anno, senza altro pagamento. — Cap. 3. Potranno i veneti levarne una quantità maggiore, pagandola allo stesso prezzo. — Cap. 4. Si obbligano il dei e reggenza a tener pronte le 2500 moggia alla marina in ogni inverno, ed altrettante in ogni estate, e la spesa di trasporto a bordo deve avvenire senza publico aggravio. — Cap. 5. Resta la privativa della levata ai veneziani, nè potrà il dei spedire per conto proprio, sale in alcun luogo, fatta eccezione come al seguente. — Cap. 6. Se i cantoni di Algeri e Tunisi facessero richiesta di sale a Tripoli, potrà il dei fornirglielo, a solo consumo però di quei paesi. — Cap. 7. Il trattato durerà 20 anni ed avrà principio col 1^o marzo prossimo, incondizionatamente dalla pace, e se questa non avvenisse, saranno rilasciati dal dei tanti passaporti, quanti saranno i bastimenti che andranno al carico dei sali. — Cap. 8. Sarà in facoltà del dei di ricevere in luogo di denaro, in tutto od in parte, generi o manifatture dello stato veneto, a prezzi correnti, e rimessi coi bastimenti che andranno al carico dei sali, e ciò senza alcun aggravio. — Cap. 9. Non si darà carico a bastimenti se questi non siano muniti di certificato dei provveditori al sal, verificato da chi rappresenterà in Tripoli la repubblica.

Sottoscritto da Ali, comandante di Tripoli d'Africa, che ratifica quanto è stabilito qui sopra. — Traduzione dall'idioma turco fatta da Giovanni Bellato, dragomanno.

L'ORIGINALE dei capitoli, con la traduzione a fianco, trovasi inserito al n. 25, ed esiste sotto il n. 334 dei documenti turchi, busta: *Documenti Egiziani, Tunisini e Tripolitani*.

1765, Aprile 24. — V. n. 22.

31. (29) — 1765, Giugno 14, (1178, 25 della luna di Dhul-hiddsche) — c. 59 t.^o — Articoli del trattato di pace tra la serenissima repubblica e Siddi Mullà Mehemet, imperatore del Marocco. Mancano le premesse. Art. 1. È eguale a quello del trattato di Algeri (n. 22) colla variazione della data di tempo e di luogo e sostituzione del nome del bei. — Art. 2. La prima parte è eguale al precitato di Algeri, è più generico, non stabilendo il quantitativo del dazio, nè le merci dichiarate di contrabbando. Gli articoli da 3 a 23 sono eguali a quelli del trattato al n. 22, con sostituzione, dove trovasi, del porto di Algeri in porto di Salè.

Dato in Marocco, sottoscritto da Giovanni Comatà, ministro incaricato dalla repubblica, e sigillato col sigillo di S. Marco.